

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A."**

**Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 1
Denominazione**

E' costituita la società per azioni denominata "Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.", sinteticamente indicata anche con l'acronimo "A.R.R.R. S.p.A." a capitale sociale pubblico, di seguito indicata società.

**Articolo 2
Sede**

1. La società ha sede legale ed amministrativa in Firenze.
2. L'Assemblea può deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o amministrativa, istituire o sopprimere sedi secondarie. Il Consiglio di Amministrazione può modificare la sede legale o amministrativa nell'ambito del Comune sopra indicato.

**Articolo 3
Durata**

1. La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

**Articolo 4
Oggetto sociale**

1. La Società opera esclusivamente a supporto della Regione Toscana e svolge le seguenti attività:
 - a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:
 - 1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;
 - 2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;

- 3) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;
- b) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati e relative attività di monitoraggio e valutazione;
 - c) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione rifiuti;
 - d) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, da comunicare ai soci con cadenza quadrimestrale nonché il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori, da comunicare ai soci con cadenza annuale;
 - e) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori del settore attraverso lo "Sportello Informambiente";
 - f) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti;
 - g) attività di assistenza tecnica all'elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
 - h) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati.

2. La società svolge le attività di cui al comma 1 in attuazione del Piano delle attività previsto dall'articolo 7, comma 2 della l.r. 87/2009, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione Toscana.

3. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale previo controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9.

Titolo II CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 516.460 (cinquecentosedicimilaquattrocentosessanta), diviso in numero di 1.000 (mille) azioni nominative del valore nominale di euro 516,46 (cinquecentosedici/46) ciascuna.
2. La partecipazione azionaria appartiene interamente alla Regione Toscana ed è cedibile ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 87/2009, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della citata l.r., ferma restando la partecipazione della Regione per una quota comunque non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
3. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte del socio e di terzi. Per lo stesso scopo possono essere effettuati finanziamenti da parte del socio, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Titolo III ASSEMBLEA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 6 Assemblea

1. La Regione Toscana partecipa all'Assemblea in qualità di socio unico con le modalità stabilite dalla legge regionale 20 aprile 2008, n. 20, sulla base delle indicazioni definite con apposita deliberazione della giunta regionale.
2. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché ubicato sul territorio regionale.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere elevato a 180 giorni nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne è fatta richiesta dal socio unico.

4. L'assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Articolo 7 **Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale della società. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, che ne individua anche il Presidente.

2. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea nei limiti di importo fissati dalla normativa regionale vigente.

3. Il Consiglio di Amministrazione amministra la società svolgendo le attività indicate nel piano delle attività approvato dalla Giunta Regionale e attuando gli indirizzi per la gestione della società impartiti dalla stessa.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su indicazione del Presidente o quando un consigliere ne faccia richiesta. Il Consiglio è convocato dal Presidente con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza. Esso si riunisce nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione, purché su territorio regionale.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 8 **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, che ne individua anche il presidente.

3. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e a ciascun membro del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea nei limiti di importo fissati dalla normativa regionale vigente.

Titolo IV
CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO DELLA REGIONE TOSCANA

Articolo 9
Potere di controllo della Regione Toscana

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro 5 giorni dall'avvenuto controllo da parte del collegio sindacale, sottopone al controllo della Giunta regionale gli atti di seguito indicati:
 - a) bilancio previsionale economico e bilancio di esercizio;
 - b) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
 - c) operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;
 - d) atti relativi alla dotazione organica e contratti di consulenza;
 - e) ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta Regionale.

2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti di gestione di cui al comma 1 alle prescrizioni del piano delle attività e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.

3. La Giunta Regionale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere, in senso favorevole, s'intende comunque espresso.

4. Il parere negativo della Giunta Regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di Amministrazione ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi come sopra impartiti.

5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a consentire, in qualsiasi momento lo svolgimento di ispezioni e controlli presso la sede della società da parte della Regione Toscana.

Titolo V
BILANCIO

Articolo 10
Esercizio sociale, bilancio di esercizio, bilancio previsionale economico, piano delle attività e conto economico consuntivo semestrale.

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è approvato nei termini previsti all'articolo 6, comma 3.

2. Il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico di cui all'articolo 7 della l.r. 87/2009 è redatto dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoposto entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento alla Giunta Regionale, che lo approva entro il 31 dicembre.

3. Il Consiglio di Amministrazione redige un conto economico consuntivo semestrale accompagnato da una relazione che illustra i provvedimenti assunti e le attività già svolte in attuazione del piano delle attività. Il conto economico consuntivo semestrale e la relazione sono trasmessi direttamente alla Giunta Regionale entro il 30 settembre di ciascun anno.

Titolo VI NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 11 Ingresso di altri soci

1. L'ingresso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 87/2009 è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste all'articolo 2, comma 3 della medesima legge. Tale decisione costituisce atto soggetto al controllo analogo di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 87/2009.

2. La partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 è disciplinata all'articolo 2, commi 4 e 5 della l.r. 87/2009. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione Toscana non può essere inferiore al 51% del capitale sociale.

3. Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi dalla Regione, dagli ATO e dalle Province.

4. A seguito dell'ingresso dei soggetti di cui al comma 1, gli organi in carica provvedono ad adeguare l'atto costitutivo e lo statuto e si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, commi 4, 5 e 6 della l.r. 87/2009.

Articolo 12 Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firenze, 18 gennaio 2011